

**RAPPORTO TRA CONCESSIONARIA ED UTENTI NEL  
COMUNE DI \_\_\_\_\_**

**CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO**

Art. 1 – La richiesta di abbonamento deve essere scritta sull'apposito stampato fornito dalla Società Concessionaria. La Società Concessionaria si riserva di darle corso dopo aver verificato se sia possibile eseguire subito l'allacciamento.

Art. 2 – La durata dell'abbonamento per lampada eterna non può essere inferiore ad un anno, esso decorre dal primo di ogni mese e sempre dopo il pagamento dei contributi di impianto, della rata di abbonamento e di ogni altra spesa prevista. Tutti i prezzi, tariffe, canoni e spese esposti nella presente convenzione, si intendono al netto dell'IVA e delle spese di esazione.

Art. 3 – Il canone annuale di abbonamento per ogni lampada eterna accesa senza soluzione di continuità dovrà essere pagato anticipatamente in unica soluzione. Per ogni esazione verrà applicato un diritto fisso. Il canone di abbonamento per la lampada eterna comprende il consumo di energia elettrica, il ricambio gratuito delle lampadine bruciate, la sorveglianza e manutenzione della rete e si intende al netto delle spese di esazione.

Art. 4 – Il contributo di allacciamento per nuova utenza di lampada eterna, comprende gli oneri fino all'apparecchio di proprietà dell'utente e la fornitura della lampada. Resta escluso dal contributo la fornitura di apparecchi decorativi e contenitori delle lampade sia in bronzo che in ogni altro materiale.

Per le cappelle gentilizie, sepolcreti, ecc., tale quota è considerata per l'adduzione dell'energia elettrica all'ingresso della cappella; per tutti i lavori interni ad esse l'importo sarà convenuto di volta in volta tra Privato e Società Concessionaria. Per i predetti lavori speciali, la Società Concessionaria rinuncia al diritto di esclusiva, dando la facoltà all'utente di poter fare eseguire i lavori a qualsiasi ditta.

Art. 5 – L'abbonamento per lampade eterne s'intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per ugual periodo di tempo, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno un mese prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata diretta all'impresa concessionaria al suo domicilio legale. In mancanza di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'anno successivo.

Art. 6 – Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare alla Società Concessionaria eventuali cambiamenti di indirizzo o di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento. In mancanza la Società Concessionaria potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali spese telefoniche, postali e ricerca anagrafica presso il comune di residenza.

Art. 7 – Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro i 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata senza bisogno di alcun avviso di pagamento da parte del Concessionario. Nel caso in cui al Società Concessionaria invii un avviso di pagamento o il modulo di conto corrente postale le spese relative di spedizione saranno a carico dell'abbonato. Se nei 30 (trenta) giorni di tolleranza l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento, la Concessionaria potrà applicare una penale di ritardato pagamento; in caso di prolungata morosità può essere dichiarato risolto il contratto di abbonamento e la Società Concessionaria potrà sospendere la corrente senza preavviso alcuno.

La Società Concessionaria avrà comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute per i solleciti di pagamento vari e di ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito. In ogni caso per avere diritto alla riattivazione del servizio, l'abbonato, oltre al saldo dovuto, dovrà pagare nuovamente le tariffe per il nuovo contratto e il contributo di allacciamento. Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti nelle modalità indicate dalla Società Concessionaria.

Art. 8 – Il pagamento, da parte dell'abbonato, del contributo di allacciamento e dei canoni di abbonamento, costituisce convalida e presa visione per conoscenza ed accettazione delle condizioni di abbonamento; il possesso della ricevuta del contributo di allacciamento costituisce quietanza. E' facoltà dell'abbonato richiedere alla società concessionaria il pagamento anticipato di più annualità e di più utenze in un'unica soluzione.

Art. 9 – Per qualunque modificazione, trasferimento in altra tomba o disattivazione temporanea e successiva riattivazione richieste da un abbonato ad un impianto esistente, le spese relative saranno a suo carico.

Art. 10 – Le tariffe potranno subire aumenti in base a quanto previsto dal Capitolato di Concessione. In caso di aumento delle tariffe, l'incasso viene effettuato salvo conguaglio e la Società si riserva di richiedere, successivamente, l'integrazione pari alla differenza tra vecchie e nuove tariffe.